



Decisione/1506/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5412/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5412/TFNSVE/2025-2026, 5412 - Ricorso proposto dalla società CALCIO SANTA LUCIA (matricola 940783) contro la società ITLAS S. GIUSTINA SERRAV. (matricola 59326) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori VENDRAME GABRIELE (matricola 3004742) e CASAGRANDE TOMMASO (matricola 2003954)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Vendrame Gabriele (Matricola 3004742) e Casagrande Tommaso (Matricola 2003954).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso si siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati determinati nei seguenti importi: Vendrame Gabriele (Matricola 3004742) nella misura di euro 225,00 (duecentoventicinque/00), Casagrande Tommaso (Matricola 2003954) nella misura di euro 23,00 (ventitré/00), per un importo



complessivo pari ad euro 248,00 (duecentoquarantotto/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ITLAS S. GIUSTINA SERRAV. (59326) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Vendrame Gabriele (Matricola 3004742) nella misura di euro 225,00 (duecentoventicinque/00), Casagrande Tommaso (Matricola 2003954) nella misura di euro 23,00 (ventitré/00), per un importo complessivo pari ad euro 248,00 (duecentoquarantotto/00), in favore della società CALCIO SANTA LUCIA (940783).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai